

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1389)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera
dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1961 (V. Stampato n. 2588)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 GENNAIO 1961

**Modifica dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ultimi tre commi dell'articolo 100 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito per ultimo dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, sono abrogati e sostituiti dal seguente unico comma:

« L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 è devoluto al comune anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento ».

Art. 2.

Le somme affluite dal conto corrente postale numero 1-30696, intestato alla Direzione generale della finanza locale, al conto corrente speciale di Tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 948, intestato al Ministro delle finanze, sono acquisite al bilancio di entrata dello Stato.

Con decreti del Ministro delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, si provvederà al prelevamento ed al versamento delle suddette somme al bilancio di entrata dello Stato.